

Causa Montani c. Italia – Sezione Seconda – sentenza 19 gennaio 2010 (ricorso n. 24950/06)

Ordinamento penitenziario - regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 –violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU – non sussiste.

Ordinamento penitenziario – regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 - violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU in relazione alle restrizioni al diritto di visita dei familiari - non sussiste. Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU in relazione al controllo sulla corrispondenza ex art. 18-ter - sussiste

Ordinamento penitenziario - regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 - impugnazione del decreto ministeriale – pronuncia sul merito del ricorso prima della scadenza del termine di efficacia del decreto - violazione del diritto ad un equo processo ex art. 6 CEDU – non sussiste.

Diritto a un equo processo – in ordine al diritto di difesa – violazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU – non sussiste.

Affinché il mantenimento in detenzione per un periodo prolungato possa rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3 CEDU è necessario che raggiunga una soglia minima di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima. Nel caso di specie, le restrizioni scaturenti dal regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 cui era stato sottoposto il ricorrente erano necessarie per impedire al medesimo, in quanto individuo socialmente pericoloso, di mantenere contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Non sussiste pertanto violazione dell’articolo 3 della Convenzione in quanto il trattamento *de quo* non ha superato il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

Le restrizioni alle visite dei familiari scaturenti dal regime differenziato non integrano la violazione dell’art. 8 CEDU, poiché nel caso di specie l’ingerenza dell’autorità nella vita familiare e privata è stata necessaria per la pubblica sicurezza, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati in una società democratica. La Corte ha invece constatato la violazione dell’art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché ai sensi dell’art. 18-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto con la legge n. 95 del 2004, il controllo sulla corrispondenza di detenuti in regime di applicazione dell’art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

Dichiara non sussistente la violazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU in quanto tali disposizioni si applicano esclusivamente nella cornice di un’accusa penale, mentre i decreti ministeriali in esame riguardano le condizioni di detenzione.

Fatto. Con un provvedimento di cumulo del 25 ottobre 1996, la procura di Bari aveva fissato a 30 anni la pena di reclusione da espiare per il sig. Montani, precedentemente condannato per associazione a delinquere, omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti ed altri reati.

In data 17 dicembre 2004 il Ministro della giustizia, tenendo conto della pericolosità del condannato, aveva emanato un decreto della durata di undici mesi per la sottoposizione al regime di detenzione speciale previsto dall’art. 41-bis, comma 2, della l. n. 354/1975, modificata dalla l. n. 356 del 1992, prorogato più volte con provvedimenti del 14 novembre 2005 e del 10 novembre 2006.

Il 21 dicembre 2004, il 16 novembre 2005 e il 12 novembre 2006, il ricorrente aveva proposto reclamo avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia rispettivamente del 17 dicembre 2004, del 14 novembre 2005 e del 10 novembre 2006 dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Bologna, contestando l’applicazione del regime speciale e chiedendo che fossero soppresse le restrizioni relative alla visita in carcere dei propri familiari.

Con decisione del 15 marzo 2005, depositata in cancelleria il 22 marzo 2005, il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva dichiarato il ricorso inammissibile pur annullando la limitazione della durata di visita di un'ora per i familiari del ricorrente.

In relazione alle ulteriori doglianze del sig. Montani, sia il Tribunale di sorveglianza di Bologna che la Corte di cassazione avevano respinto i relativi ricorsi.

Il ricorrente adiva successivamente la Corte EDU lamentando che il regime di detenzione speciale a cui era stato sottoposto si ponesse in contrasto con i diritti protetti dalla Convenzione di cui agli artt. 3 (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6, paragrafi 1, 2 e 3 lettere *a*) e *b*) (*diritto a un equo processo*) CEDU.

Diritto. Con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sull'art. 3 CEDU, la Corte ha ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dei trattamenti inumani vietati è necessario che presenti un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Sebbene l'applicazione prolungata di certe restrizioni possa porre il detenuto in una situazione di trattamento disumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 CEDU, il giudice ha sostenuto che non è possibile fissare un termine massimo di sottoposizione a tale regime. Tuttavia, incombe sulla Corte l'onere di verificare se il rinnovo o la proroga delle restrizioni siano sorrette da idonea giustificazione. Il ricorrente, d'altro canto, non aveva fornito elementi sufficienti che consentissero di concludere che il prolungamento del regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis avesse causato degli effetti fisici o psichici che ricadono sotto l'art. 3 CEDU né aveva presentato osservazioni sulle sue condizioni di salute e sull'eventuale mancanza di assistenza medica adeguata. Pertanto la Corte, sottolineando la necessità di impedire all'interessato, socialmente pericoloso, di mantenere i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza, ha ritenuto che le sofferenze o l'umiliazione che il ricorrente ha subito non superassero quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica e legittima forma di trattamento o di pena.

In merito alla lamentata violazione dell'art. 8 CEDU, invocato in relazione alle restrizioni del diritto di visita dei familiari, la Corte ha ritenuto che l'ingerenza dell'autorità nella vita familiare e privata sia stata in tal caso necessaria "per la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati in una società democratica" e pertanto ha respinto tale motivo di ricorso.

L'organo giudicante ha constatato però che, nonostante l'entrata in vigore della l. n. 95 del 2004 e la conseguente introduzione dell'art. 18-ter concernente l'esclusione dal controllo dell'autorità penitenziaria delle missive dirette all'avvocato e agli organi internazionali competenti in materia di diritti dell'uomo, la corrispondenza fra il ricorrente e la Corte EDU è stata sottoposta ad ispezione.

Pertanto, la Corte ha concluso per l'accoglimento della relativa doglianza dell'interessato.

In relazione all'addotta violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, la Corte, statuendo che i giudici interni aditi si sono pronunciati sui reclami prima della scadenza del periodo di validità dei decreti controversi e che non c'è mai stata mancanza di decisione sul merito, ha respinto tale motivo del ricorso.

Non sono state accolte, infine, le doglianze del ricorrente fondate sull'art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU in quanto il collegio giudicante ha ricordato che tali disposizioni si applicano esclusivamente nella cornice di un'accusa penale, mentre i decreti ministeriali in esame riguardano le condizioni di detenzione.

La Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni materiali avanzata dal ricorrente per mancanza del nesso di causalità, mentre a titolo di danno morale ha ritenuto che questo sia sufficientemente riparato dalla constatazione di violazione dell'art. 8 CEDU.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 6, paragrafi 1, 2 e 3, CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

L. n. 354 del 1975, come modificata dalla L. n. 356 del 1992, dalla L. n. 279 del 2002 e dalla L. n. 95 del 2004.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 3 CEDU – in merito ai trattamenti inumani o degradanti e allo stato di salute del ricorrente: *Labita c. Italia* (ricorso n. 26772/95), *Argenti c. Italia* (ricorso n. 56317/00), *Bastone c. Italia* (ricorso n. 59638/00), *Scoppola c. Italia* (ricorso n. 50550/06).

Art. 8 CEDU – sotto il profilo delle restrizioni al diritto di visita dei familiari e al controllo della corrispondenza: *Messina c. Italia* (ricorso n. 25498/94), *Indelicato c. Italia* (ricorso n. 31143/96), *Enea c. Italia* (ricorso n. 74912/01), *Gelsomino c. Italia* (ricorso n. 2005/03).

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente al diritto all'esame del merito dei ricorsi: *Ganci c. Italia* (ricorso n. 41576/98), *Campisi c. Italia* (ricorso n. 24358/02).

Art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU – in relazione al diritto di difesa: *Ospina Vargas c. Italia* (ricorso n. 40750/98).